



COMUNE DI SOMAGLIA

(Provincia di Lodi)

Servizio Tecnico

Ordinanza n. 33

28 GIU. 2024

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE DEL GENERE *Aedes albopictus* (TIGRE), VALIDI FINO AL 31 OTTOBRE 2024.

IL SINDACO

Richiamata la Circolare emessa da ATS – Città Metropolitana Milano, prot. 77630/24 del 23.04.2024, acquisita agli atti con prot. 3260, con la quale vengono indicate le misure di lotta per il contenimento delle zanzare; prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*aedes albopictus*).

Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 20023, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025" e in particolare gli interventi descritti nel secondo capitolo, articolati in: comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazioni, raccomandazioni organizzative.

Dato atto che, nell'ultimo decennio, in Italia e in Europa, si è assistito all'aumento della segnalazione e registrazione di casi – di importazione e autoctoni – di svariate arbovirosi molto diffuse al mondo, tra le quali: Dengue, Chikungunya, West Nile Disease, Zika e che, pertanto, la presenza sul territorio di vettori ospiti di queste infezioni (zanzare del genere *aedes* e *culex*) impone l'adozione universale e tempestiva di misure di lotta contro questi insetti, oltre all'attivazione di sistemi di sorveglianza sanitaria estremamente sensibili, al fine di limitare l'introduzione e la diffusione dei virus sul territorio nazionale e/o limitarne la trasmissione attraverso gli insetti.

Dato atto che i focolai delle arbovirosi sono sempre più in aumento, anche nel territorio provinciale, come evidenziato dai casi di Dengue del 2023.

Dato atto che, con la sopra citata nota, ATS ha sottolineato l'importanza della programmazione locale degli interventi di disinfezione e di un'adeguata informazione alla cittadinanza, oltre alla necessità di disporre di un sistema di sorveglianza capace di identificare con tempestività l'eventuale insorgenza di fenomeni rilevanti e/o focolai.

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del servizio sanitario pubblico, l'intervento principale per la prevenzione delle infezioni consiste nel minimizzare l'esposizione della popolazione agli insetti vettori, che si ottiene, sia attraverso la lotta larvicida e biocida che educando la collettività alle buone pratiche igieniche e all'autoprotezione.

Evidenziato che, per contrastare la diffusione delle infezioni, quando si manifestino casi sospetti o accertati e su segnalazione di ATS, il Comune provvederà ad effettuare direttamente i trattamenti larvicidi e biocidi necessari, provvedendo, se del caso e con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.



COMUNE DI SOMAGLIA

(Provincia di Lodi)

Servizio Tecnico

Rilevati i risultati positivi degli interventi svolti dal Comune mediante trattamenti programmati stagionali, sia larvicidi che adulticidi.

Riscontrata la necessità, ai fini del controllo dell'infestazione, di conseguire l'obiettivo di ulteriori e più estesi interventi a carattere preventivo anche stessi spazi privati.

Considerato che le zanzare depongono le uova in una molteplicità di siti naturali ed artificiali ove è presente acqua stagnante.

Accertato che gli interventi volti alla prevenzione ed alla lotta diffusione delle zanzare devono essere concentrati in particolare sullo stadio larvale acquatico degli insetti, poiché di estrema efficacia gestionale e di maggior effetto.

Ritenuto di dover adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente.

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ORDINA

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, fino a tutto il 31 ottobre 2024, di:

evitare l'abbandono permanente o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, qualora questi non possano essere completamente svuotati ogni 3-4 giorni;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento ogni 3-4 giorni dell'eventuale acqua in essi contenuta e al loro successivo riempimento con acqua pulita; nel caso di impossibilità allo svuotamento, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

trattare l'acqua ristagnante in tombini, griglie di scarico e pozzetti, ricorrendo all'uso di prodotti larvicidi;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere.

ORDINA ALTRESI'

ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee.

ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali:

curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

mantenere le aree libere da sterpaglie rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;

a tutti i conduttori di orti:



COMUNE DI SOMAGLIA

(Provincia di Lodi)

Servizio Tecnico

privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

adottare tutti i provvedimenti efficaci per evitare che i materiali stoccati all'aperto permettano il formarsi di raccolte d'acqua anche temporanee, consigliando in particolare lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture adatte.

ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale:

stoccare i materiali, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, possibilmente al coperto oppure, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare ogni possibile raccolta d'acqua sui teli stessi.

ai responsabili dei cantieri:

evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua.

All'interno dei cimiteri, onde evitare il ristagno di acqua nei vasi, è necessario riempire i portavasi con sabbia umida.

DISPONE

che siano incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza gli Agenti della Polizia Locale e che la vigilanza sia esercitata tramite sopralluoghi.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Ecologia.

AVVERTE

che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Ecologico Ambientale;

che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di € 103,29.



Il Sindaco
Angelo Capardoni

